

Legge Regionale 8 giugno 1989 n. 36
"Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale
nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate"

Articolo 10 - Danni alle colture agrarie ed ai pascoli

1. I danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono risarciti a favore degli agricoltori e degli aventi titolo dalla Provincia- territorialmente interessata.
2. Il proprietario o il conduttore, ai fini del risarcimento di cui al comma precedente, è tenuto a segnalare tempestivamente, entro 10 giorni, i danni al Presidente della Provincia in funzione di una corretta verifica e quantificazione del danno: i danni non tempestivamente segnalati entro detto termine non sono risarcibili.
3. La Provincia provvede ad effettuare l'accertamento dei danni di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla segnalazione di cui al comma precedente. Trascorsi i 15 giorni l'interessato può provvedere, previa comunicazione alla Provincia competente, ad affidare l'incarico dell'accertamento ad un perito di parte iscritto all'Albo dei consulenti tecnici che dovrà produrre perizia asseverata.
4. I danni riconosciuti risarcibili a seguito di istruttoria della Provincia devono essere liquidati dalla Provincia stessa entro 180 giorni dalla data dell'accertamento: trascorso tale termine sono dovuti gli interessi legali di cui risponde direttamente la Provincia con il proprio bilancio. A seguito delle verifiche istruttorie possono essere erogati dalla Provincia anticipi sui danni riconosciuti liquidabili nella misura massima del 50%.
5. Ai fini risarcitori di cui al presente articolo la Regione interviene con stanziamenti a favore delle Province con i fondi di cui ad apposito capitolo da istituirsi ed avente la denominazione "Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43" la ripartizione dei fondi avviene, in base alle richieste delle Province interessate e sulla base dei danni accertati nell'anno precedente, mediante deliberazione della Giunta Regionale. Gli stanziamenti di cui al presente comma non possono comprendere gli eventuali interessi legali di cui al precedente comma 4.
6. Le procedure previste dal presente articolo sostituiscono quelle di cui all'art. 60 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni, limitatamente agli indennizzi ed ai risarcimenti previsti per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata.